



COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 145

Oggetto: *PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI PERIODO 2018/2020 E PIANO DELLE ASSUNZIONI ANNO 2018. RIMODULAZIONE DOTAZIONE ORGANICA EX ART. 6 D. LGS. 165/2001 E S.M.I.*

Il giorno 22/11/2017 alle ore 19.00 nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

PRESENTI

ALFREDO CIMARELLA	- Sindaco	SI
SACCENTI LAURA	- Vice Sindaco	SI
BLUA LIDIA	- Assessore	AG
RUZZOLA PAOLO	- Assessore	SI
MELLANO MAURO	- Assessore	SI

Assiste alla seduta il Segretario Comunale dott.ssa CATERINA RAVINALE
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di Deliberazione predisposta dall'Ufficio Personale n. 157 in data 22/11/2017, relativa all'oggetto.

Ritenuto che la stessa sia meritevole di accoglimento per le motivazioni ivi contenute.

Acquisiti i pareri firmati digitalmente (art. 21 D. Lgs. 82/2005) in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi del d.lgs. del 18/08/2000 n. 267, allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

Con votazione unanime espressa in forma palese.

DELIBERA

Di accogliere integralmente la proposta n. 157 in data 22/11/2017 relativa all'oggetto, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale.

Successivamente, vista l'urgenza, ad unanimità di voti palesemente espressi.

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del d.lgs. 18/08/2000 n. 267.

Area: **Settore N.3 : Area Amministrativa**
Servizio: **Personale**
N. Proposta: **157 del 22/11/2017**

Oggetto: PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI PERIODO 2018/2020 E PIANO DELLE ASSUNZIONI ANNO 2018. RIMODULAZIONE DOTAZIONE ORGANICA EX ART. 6 D. LGS. 165/2001 E S.M.I.

Su proposta del Sindaco Alfredo Cimarella;

Richiamato il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.;

Vista la Legge n. 190/2014;

Vista la Legge di stabilità n. 208/2016;

Richiamato il D.L. n. 244/2016, "Proroga e definizione di termini", conosciuto come Decreto "Mille-proroghe";

Richiamato il vigente Statuto comunale approvato con deliberazione del CC n. 4/2000;

Visto il regolamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione della GC n. 12/2000 e modificato con deliberazione della GC n. 101/2011;

Richiamato, altresì, il vigente CCNL di Comparto;

Richiamati i precedenti provvedimenti in materia:

- deliberazione della GC n. 74/2015 relativa alla programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2015-2017 ed approvazione piano delle assunzioni anno 2015;
- deliberazione della GC n. 158/2016 relativa alla programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2016-2018 ed approvazione piano delle assunzioni anno 2016;
- deliberazione della GC n. 8/2017 relativa alla programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2017-2019 ed approvazione piano delle assunzioni anno 2017;

Richiamata la deliberazione della GC n. 144/2017 ad oggetto "Ricognizione di soprannumero ed eccedenze di personale ex art. 33 D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. - anno 2018";

Richiamati i sotto indicati articoli del vigente D.Lgs. n. 267/2000:

- art. 88, ai sensi del quale *"All'ordinamento degli uffici e del personale degli Enti Locali, ivi compresi i dirigenti ed i Segretari Comunali e Provinciali, si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 3 febbraio 1998, n. 29 e s.m.i., e le altre disposizioni di legge in materia di organizzazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni nonché quelle contenute nel presente Testo Unico"*;
- art. 89, comma 5, secondo il quale il Comune, nel rispetto dei principi fissati dal TUEL, provvede *"all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti"*;
- art. 91, ai sensi del quale *"Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale"*;

Richiamato l'art. 39, comma 1, della L. 27/12/1997 n. 449 il quale prevede che, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi,

compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;

Richiamati i sotto indicati commi dell'art. 6 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, come recentemente modificato dal D.Lgs. n. 75/2017 (Decreto Madia):

- **comma 1** *“Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformita' al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.*

- **comma 2** *Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter.omissis..... Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.*

- **comma 3** *In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.*

- **comma 6** *Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale”;*

Premesso che:

- il decreto, come modificato, tende al superamento della “Dotazione Organica”, attraverso il nuovo strumento del “Piano triennale dei fabbisogni” e la definizione di obiettivi di contenimento delle assunzioni, differenziati in base agli effettivi fabbisogni e la rilevazione delle competenze dei lavoratori pubblici;

- che il nuovo Piano triennale previsto dovrà contenere dei precisi vincoli finanziari inerenti le disponibilità delle risorse e degli effettivi bisogni della Pubblica Amministrazione;

- il piano del fabbisogno prende il posto della vecchia programmazione del fabbisogno del personale, e che lo stesso deve essere approvato ogni anno ed avere una valenza;

- che in assenza delle istruzioni ministeriali previste dalla riforma “Madia” il contenuto del piano relativo al fabbisogno del personale continuerà ad essere analogo a quello degli anni precedenti;

Rilevato, altresì, che l'art.6 ter del succitato D.Lgs. n.165/2001, come da ultimo modificato con D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 (Decreto MADIA) dispone che:

- **comma 1** *“Con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali.*

- **comma 2** *Le linee di indirizzo di cui al comma 1 sono definite anche sulla base delle informazioni rese disponibili dal sistema informativo del personale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di cui all'articolo 60.*

- **comma 3** *Con riguardo alle regioni, agli enti regionali, al sistema sanitario nazionale e agli enti locali, i decreti di cui al comma 1 sono adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131. Con riguardo alle aziende e agli enti del Servizio sanitario nazionale, i decreti di cui al comma 1 sono adottati di concerto anche con il Ministro della salute.*

- **comma 4** *Le modalità di acquisizione dei dati del personale di cui all'articolo 60 sono a tal fine implementate per consentire l'acquisizione delle informazioni riguardanti le professioni e relative competenze professionali, nonché i dati correlati ai fabbisogni.*

- **comma 5** *Ciascuna amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'art. 60 le predette informazioni e i relativi aggiornamenti annuali che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni.*

- **comma 6** *Qualora, sulla base del monitoraggio effettuato dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica attraverso il sistema informativo di cui al comma 2, con riferimento alle amministrazioni dello Stato, si rilevino incrementi di spesa correlati alle politiche assunzionali tali da compromettere gli obiettivi e gli equilibri di finanza pubblica, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con decreto di natura non regolamentare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta le necessarie misure correttive delle linee di indirizzo di cui al comma 1. Con riguardo alle regioni, agli enti regionali, al sistema sanitario nazionale ed agli enti locali, le misure correttive sono adottate con le modalità di cui al comma 3”;*

Dato atto che alla data odierna non sono state ancora varate le precitate Linee di indirizzo;

Considerato che, ai sensi dell'art.35, comma 4, D.Lgs. n.165/2001 come da ultimo modificato con D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75: “4. Le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base del piano triennale dei fabbisogni approvato ai sensi dell'articolo 6, comma 4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono autorizzati l'avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici”.

RICHIAMATO il Documento unico di Programmazione - DUP 2018/2020 relativamente agli obiettivi di mandato ed in vista del suo aggiornamento per il triennio, approvato con deliberazione della GC n. 149/2017;

Accertato che:

- con decorrenza 1 gennaio 2015 gli enti locali adottano il nuovo sistema contabile previsto dal D.Lgs. n.118/2011, così come integrato e rettificato dal D.Lgs. n.126/2014, il quale, in attuazione della legge delega n. 42 del 2009, introduce strumenti comuni (unico piano dei conti integrato e comuni schemi di bilancio) e regole contabili uniformi con lo scopo dichiarato di addivenire al consolidamento e alla trasparenza dei conti pubblici, attuando in tal modo la cosiddetta armonizzazione contabile;

- l'art.151 TUEL ha rafforzato il ruolo della programmazione, prevedendo la compilazione di un unico documento di programmazione, precisando che “Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione.

Preso atto che la programmazione dei fabbisogni dell'Ente costituisce atto propedeutico all'approvazione del bilancio;

Preso atto che la politica delle assunzioni negli Enti Locali è legata ad un obiettivo fondamentale, rappresentato dalla riduzione programmata delle spese del personale e che lo strumento individuato dal TUEL per la realizzazione del suddetto obiettivo è rappresentato dal Programma Triennale dei fabbisogni;

Considerato che il Piano Triennale ed il relativo piano annuale è un atto complesso che sintetizza:

- tutte le azioni in materia di gestione delle risorse umane, che si intendono realizzare nell'arco del triennio, con particolare attenzione a quelle del primo anno
- le motivazioni di previsioni di spesa del personale, che non trovano corrispondenza nella spesa per il personale in servizio;

- gli atti che verranno assunti nel corso dell'anno, coerenti con le previsioni di Bilancio;

Dato atto che la programmazione dei fabbisogni deve realizzarsi nell'ambito di un'attività orientata a logiche di risultato, in base alla quali l'amministrazione deve perseguire le finalità attribuitegli ed obiettivi assegnati dagli organi di governo, tenendo conto dei principi costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento, realizzando la migliore utilizzazione delle risorse umane e garantendo, al contempo, il contenimento del costo del lavoro entro i vincoli di finanza pubblica;

Atteso che il quadro normativo in materia di spese di personale degli enti locali:

- pone una serie di vincoli e limiti assunzionali inderogabili posti quali principi di coordinamento della finanza pubblica per il perseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa e di risanamento dei conti pubblici;
- tali vincoli e limiti devono essere tenuti in debita considerazione nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale in quanto devono orientare le scelte amministrative e gestionali dell'ente al perseguimento degli obiettivi di riduzione di spesa;

Visto, nello specifico, l'art 1 della L. 27.12.2006 n. 296, come sostituito dall'art. 14 comma 7 del DL n. 78/2010, il quale sancisce:

- comma 557 - ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

- a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;
- b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico - amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
- c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali;

- comma 557-bis - ai fini dell'applicazione della presente norma, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione continuata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del D.Lgs. n. 267/2000, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente;

- comma 557-ter - in caso di mancato rispetto della presente norma, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del D.L. n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 133/2008;

Richiamato il D.L. n. 90/2014, convertito in L. n. 114/2014, entrata in vigore il 19.08.2014, il quale ha introdotto all'art. 1 della legge 296/2006, il comma 557-quater che prevede:

“Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.”;

Accertato, pertanto, che, relativamente alle spese di personale, il nuovo riferimento e' il valore medio del triennio precedente la data del 19.08.2014, ovvero 2011/2012/2013 e tale specificazione risulta di particolare importanza e vale a superare l'interpretazione restrittiva della corte dei conti, sez. autonomie, che dapprima con le delibere 2 e 3 del 2010, e da ultimo con la delibera n. 27/2013, aveva affermato che la disciplina del citato comma 557 determina un obbligo inderogabile di ridurre la spesa per il personale in maniera progressiva e costante e “con riferimento alla spesa di personale dell'anno immediatamente precedente”;

Richiamato l'art. 9, comma 28, del D. L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2010 e s.m.i;

Richiamati il D.L. n. 90/2014, il quale, con l'abrogazione dell'articolo 76, comma 7, del D.L. n. 112/2008, ha apportato rilevanti novità sul piano della capacità assunzionale degli EE.LL;

Accertato che:

- l'art. 1, comma 228, della L. n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) introduceva una disciplina derogatoria rispetto al D.L. 90/2014 in materia di facoltà assunzionali, valevole per il triennio 2016/2018;
- per gli anni 2017 e 2018 è disapplicato il comma 5-quater, art. 3, del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014, con il quale è previsto un ampliamento delle facoltà assunzionali per gli enti (Regioni ed Enti Locali soggetti al patto di stabilità nel 2015) nei quali il rapporto tra la spesa di personale e le spese correnti è inferiore o uguale al 25%;
- dal 2019 torna in vigore la disciplina di cui all'art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014, con la quale è previsto il turn-over al 100%;

Accertato i vincoli assunzionali vigenti;

Accertato, altresì, che l'art. 30 del Decreto Legislativo 165/2001 prevede che le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Il trasferimento è disposto previo consenso dell'amministrazione di appartenenza;

Premesso che:

- non risultano alla data attuale cessazioni di personale
- risulta da attivare la procedura di mobilità tra Enti ex art 30 D.Lgs. n. 165/2001 per turnover presso l'Area LL.PP. Manutenzioni come sotto dettagliato:

MOBILITA'	Profilo	Categoria	Area	Decorrenza
Uscita	Istruttore Amministrativo	C	LL.PP. / Manutenzione	1.11.2017
Entrata	Istruttore Geometra	C	LL.PP. / Manutenzione	Marzo 2018

Vista la proposta di Programmazione per il periodo 2018/2020, predisposta dal Responsabile Servizio Personale, articolata sulla base delle cessazioni ed in rapporto alle quote di turn-over consentite dalle leggi vigenti, nonché nel rispetto del principio di riduzione della spesa di personale;

Richiamata la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - DFP 0042335 dell'11/08/2016 con la quale sono state ristabilite anche per la Regione Piemonte le ordinarie capacità assunzionali;

Dato atto:

- che questo Comune è Ente da sempre soggetto al patto di stabilità interno;
- che l'Ente non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- che l'Ente, con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 88/2013 ha costituito il Comitato Unico di Garanzia;
- che è stato adottato nella stessa seduta, con deliberazione della GC n. 6/2017 il Piano delle Azioni Positive (PAP) - art. 48, comma 1, D.Lgs. n. 198/2006 – per il triennio 2016-2018;
- che sono stati rispettati i tempi medi di pagamento ai sensi dell'art. 41 comma 2 del D.L. n. 66/2014, come convertito dalla L. n. 89/2014;

Accertato, comunque, che la presente programmazione dei fabbisogni per il triennio 2018-2020 rispetta il principio di riduzione e contenimento della spesa di personale stabilito dall'art. 1, comma 557, della L. n. 296/2006,

Dato atto che per quanto riguarda le assunzioni obbligatorie, sulla base della situazione del personale, questa Amministrazione ha già assolto l'obbligo di assunzione lavoratori disabili o appartenenti alle categorie protette, secondo gli obblighi stabiliti dagli articoli 3 e 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68;

Preso atto, sempre nel rispetto delle disposizioni in materia di contenimento delle spese per il personale, che rimane salvo, per tutto il triennio 2018-2020, l'eventuale ricorso all'utilizzo dei contratti flessibili, disciplinato dall'art. 36 del D.L. n. 165/2001 e s.m.i., per fronteggiare esigenze temporanee ed eccezionali che dovessero manifestarsi nel corso dell'anno;

Dato atto che rimane salva la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale e quella per l'anno in corso, approvata con il presente atto, qualora dovessero sopravvenire nuove diverse esigenze conseguenti a mutamenti del quadro normativo di riferimento e agli sviluppi del processo (in corso di svolgimento) di riorganizzazione degli apparati amministrativi dell'Ente e di redistribuzione, quantitativa e qualitativa del personale coinvolto;

Richiamato l'art. 19, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale prevede che *“A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate.”*;

Preso atto del parere favorevole dei Revisori dei Conti, con nota prot. 15431/2017 del 22.11.2017;

Visto l'Allegato “A” – Piano Programmazione dei fabbisogni periodo 2018-2020 e Piano annuale delle assunzioni 2018, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Richiamata la vigente D.O., approvata con deliberazione della G.C. n. 9 del 24.01.2017, ad oggetto *“Ricognizione Dotazione Organica dell'ente - Triennio 2017-2019”*;

Richiamati i sotto indicati commi dell'art. 6 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, come recentemente modificato dal D.Lgs. n. 75/2017 (Legge Madia):

- comma 3. *In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.*

- comma 6. *Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale*

Ritenuto necessario a fronte dei fabbisogni definiti per il triennio 2018-2020, rimodulare la vigente D.O. anno 2018;

Considerato che rientra nei programmi dell'Ente procedere alla revisione dell'attuale dotazione organica prendendo a base:

- i principi di pianificazione e programmazione delle risorse umane in funzione alle politiche e agli obiettivi strategici perseguiti dall'Amministrazione;

- rideterminazione finalizzata alla riduzione del divario esistente tra dotazione organica e personale in servizio;
- invarianza della spesa teorica;
- accrescimento dell'efficienza delle amministrazioni e degli uffici e dei servizi;
- razionalizzazione del costo del lavoro pubblico; realizzazione del migliore utilizzo delle risorse umane con particolare attenzione agli effetti formativi e di sviluppo professionale;

Considerato, inoltre, che tra i percorsi intrapresi dall'Amministrazione per perseguire gli obiettivi fissati dal legislatore, vi è quello della ottimizzazione della macrostruttura, all'interno di un quadro di miglioramento organizzativo e funzionale dell'Ente, fermo restando la salvaguardia dei livelli qualitativi e quantitativi dei servizi;

Ribadito il concetto che la dotazione organica ed il suo sviluppo triennale deve essere previsto nella sua concezione di massima dinamicità e pertanto modificabile ogni qual volta lo richiedano norme di legge, nuove metodologie organizzative, nuove esigenze della popolazione, ecc., sempre nel rispetto dei vincoli imposti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni e spesa di personale;

Richiamato gli Allegati prospetti, costituenti Allegato "B", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, come sotto dettagliati:

- dotazione organica del Comune di Buttigliera Alta, presentata come parte integrante alla presente come allegato "Dotazione Organica";
- articolazione del sistema dei profili professionali, presentata come parte integrante della presente come allegato "Sistema";
- assegnazione dell'organico e del personale alle strutture organizzative, presentato come parte integrante della presente come allegato "Quadro di assegnazione";
- articolazione della struttura organizzativa, presentato come parte integrante della presente come allegato "Struttura";

Sentiti sul presente provvedimento i Responsabili di Area in Conferenza dei servizi;

Dato atto che in data 22.11.2017 sono state informate le OO.SS. a mezzo delle R.S.U.;

Visto l'art. 3 comma 120 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il rispetto degli adempimenti e prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dall'art. 3 del D.L. n. 90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 del medesimo decreto, deve essere certificato dal Revisore dei Conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del Bilancio annuale dell'ente;

Preso atto che si rende indispensabile dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., in quanto provvedimento collegato alla approvazione dello schema di bilancio;

Quanto premesso,

si propone che la Giunta Comunale DELIBERI

- 1) Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- 2) Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il Piano dei Fabbisogni periodo 2018/2020 ed il piano per l'assunzione anno 2018, come da **Allegato "A"**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- 3) Di dare atto che la nuova programmazione dei fabbisogni è coerente con i limiti normativi vigenti e sopra richiamati.

- 4) Di riservarsi, sempre nel rispetto delle disposizioni in materia di contenimento delle spese per il personale, per tutto il triennio 2018-2020, l'eventuale ricorso all'utilizzo dei contratti flessibili, disciplinato dall'art. 36 del D.L. n. 165/2001 e s.m.i., per fronteggiare esigenze temporanee ed eccezionali che dovessero manifestarsi nel corso dell'anno.
- 5) Di dare atto che rimane salva la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale e quella per l'anno in corso, approvata con il presente atto, qualora dovessero sopravvenire nuove diverse esigenze conseguenti a mutamenti del quadro normativo di riferimento e agli sviluppi del processo (in corso di svolgimento) di riorganizzazione degli apparati amministrativi dell'Ente e di redistribuzione, quantitativa e qualitativa del personale coinvolto.
- 6) Di rimodulare, a fronte dei programmati fabbisogni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 3, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., la D.O. per il triennio 2018-2020, come da allegato atto **Allegato "B"**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, approvando, per le motivazioni espresse in premessa, i singoli prospetti come sotto dettagliati:
 - la dotazione organica identificata con il titolo "Dotazione Organica";
 - l'articolazione del sistema dei profili professionali, identificata con il titolo "Sistema";
 - il quadro di assegnazione dell'organico e del personale alle strutture organizzative, identificata con il titolo "Quadro di assegnazione";
 - il quadro di articolazione della struttura organizzativa, identificata con il titolo "Struttura";
- 7) Di dare atto che il presente atto è provvedimento propedeutico alla formazione del Bilancio 2018.
- 8) Di demandare al Responsabile del servizio personale gli adempimenti necessari all'attuazione del presente provvedimento.
- 9) Di trasmettere, per opportuna conoscenza, copia del presente provvedimento al Dipartimento della Funzione Pubblica, tramite PEC all'indirizzo protocollo protocollo_dfp@mailboxgoverno.it.
- 10) Di trasmettere, ai sensi dell'art. 7 del CCNL 1999, informativa sull'adozione del presente provvedimento alle organizzazioni sindacali ed alle RSU.
- 11) Di dichiarare, per i motivi espressi in premessa, il presente e provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2017** / **157**

Ufficio Proponente: **Personale**

Oggetto: **PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI PERIODO 2018/2020 E PIANO DELLE ASSUNZIONI ANNO 2018. RIMODULAZIONE DOTAZIONE ORGANICA EX ART. 6 D. LGS. 165/2001 E S.M.I.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Personale)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 147bis, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267/2000, si esprime il seguente parere (firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005): FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 22/11/2017

Il Responsabile di Settore

CRISTIANO GABRIELLA

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 147bis, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267/2000, si esprime il seguente parere (firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005): FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 22/11/2017

Responsabile del Servizio Finanziario

CAPPA GRAZIELLA

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
ALFREDO CIMARELLA
Firmato Digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005

IL SEGRETARIO COMUNALE
CATERINA RAVINALE
Firmato Digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune, ai sensi dell'art. 32 c. 5 L. 69/2009, per quindici giorni consecutivi dal 17/01/2018.

La presente deliberazione è stata contestualmente comunicata

- ☒ *Ai capigruppo consiliari*
☐ *Al Prefetto*

il 17/01/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
CATERINA RAVINALE
Firmato Digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' *(ai sensi del T.U. 267/00)*

Data Esecutività: 27/01/2018

☒ *esecutiva per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (d.lgs. 267/2000 art. 134, comma 3)*

il 17/01/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
CATERINA RAVINALE
Firmato Digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005